

OBBLIGO DEL GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021-22

Come certamente a voi già noto, il D.Lgs n. 111 del 6 agosto contenente “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università” ha introdotto delle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021. Tra le misure previste e adottate è compreso l’obbligo, **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, per tutto il personale scolastico di **possedere ed esibire la certificazione verde COVID- 19 (Green Pass)** che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare specifica del Ministero della salute.

I docenti sono dunque tenuti ad esibire (e non a consegnare in copia cartacea) la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione con entrambe le dosi entro la data della presa di servizio secondo le modalità che saranno rese note (articolo 1, comma 6 DL 111/2021) ad eccezione dei predetti casi che hanno diritto ad esenzione.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una **certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto- legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Fino a tale data, sono parimenti validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Per il personale non vaccinato si esplicita che la certificazione verde può ottenersi anche dietro effettuazione di **tampone molecolare o antigenico** equipollente **effettuato a proprie spese**, ma che in questo caso avrà la durata di 48 ore per cui dovrà essere di volta in volta rinnovata ed esibita personalmente recandosi all’Ufficio del Personale della scuola. Le risorse assegnate alle scuole per i tamponi gratuiti sono esclusivamente riservate solo al personale scolastico fragile, esentato dalla vaccinazione.

Si ribadisce ancora una volta che il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre la sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La Dirigenza comunicherà, con successiva circolare, anche in vista di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale- DGC nel rispetto dell’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell’allegato B paragrafo n. 4 (processo di verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l’effettiva validità) salvo ulteriori prescrizioni normative.

Di seguito si allega una breve scheda di sintesi.

IL GREEN PASS A SCUOLA: SCHEDA DI SINTESI



...estivo rispetto all'obbligo

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19

VACCINATO (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)	GREEN PASS automatico (valido 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale)	PUÒ LAVORARE senza necessità di tampone periodico
GUARITO da Covid-19	GREEN PASS automatica (valido 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	
ESENTATO dalla vaccinazione	CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE (cartaceo fino al 30 settembre; digitale successivamente)	
Personale che NON rientra nelle prime tre categorie	GREEN PASS a seguito di tampone (valido 48 ore)	PUÒ LAVORARE continuando ad effettuare il tampone ogni 48h per garantirsi il rinnovo del Green Pass
	ASSENZA GREEN PASS per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	NON PUÒ LAVORARE Si applicano i provvedimenti del D.L. 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal 5° giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).